

## CITTÀ DI SURBO Provincia di Lecce

~~~~~

## DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

- approvato con Deliberazione GC n. 19 del 29/01/2015

## **INDICE**

| Art. 1<br>Princìpi, finalità, ambito applicativo,oggetto, limiti di spesa                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 2 Presupposti per il conferimento di incarichi individuali                                                             |
| Art. 3 Selezione degli esperti mediante procedure comparative                                                               |
| Art. 4 Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative e liste di accreditamento                      |
| Art. 5 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa |
| Art. 6 Formalizzazione dell'incarico                                                                                        |
| Art. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico                                                              |
| Art. 8 Pubblicazione e comunicazione degli incarichi                                                                        |
| Art. 9 Disposizioni finali                                                                                                  |

#### Art. 1

### Principi, finalità, ambito applicativo, oggetto, limiti di spesa

Il presente Regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio Comunale, le condizioni, i limiti, i criteri e le modalità procedurali adottate dal Comune di Surbo per il conferimento ad esperti esterni di incarichi di natura discrezionale, sulla base di un'autonoma valutazione di necessità ed utilità da parte della Amministrazione, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e da alcune norme di settore.

Il Comune di Surbo, in osservanza dei principi di adeguatezza ed autosufficienza organizzativa, svolge i propri compiti privilegiando l'utilizzo e la valorizzazione delle professionalità del personale dipendente.

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per l'affidamento degli incarichi a soggetti esterni, l'osservanza di procedure comparative per la selezione degli incaricati, la razionalizzazione e il contenimento delle spese, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, professionalità, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi. Le presenti disposizioni trovano applicazione alle procedure di conferimento di incarichi individuali, che richiedono competenze altamente qualificate, esercitati in forma di lavoro autonomo, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione o iscrizione ad albi professionali, individuabili come titolari di partita IVA (contratti di lavoro autonomo professionale);
- b) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Quanto all'oggetto, il presente Regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione.
- b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Ai fini del presente Regolamento:

| □ per "incarichi di studio" s'intendono le attività di studio svolte nell'interesse dell'Amministrazione,             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e |
| le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni          |
| inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;                                                               |
| □ per "incarichi di ricerca" s'intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio,che presuppongono la       |
| preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;                                                 |
| per "consulenze" s'intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti;                            |

per "incarichi di prestazioni" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione" s'intendono i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera (artt. 2222 - 2228 cod. civ.) o d'opera intellettuale (artt.

2229 - 2238 cod. civ.);

□ per "incarichi di collaborazione coordinata e continuativa" s'intendono i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo e caratterizzati dalla continuazione della prestazione d'opera e dalla coordinazione con l'organizzazione e i fini del committente.

La presente disciplina non si applica agli incarichi relativi ai seguenti ambiti:

a) incarichi professionali conferiti per le funzioni notarili, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;

- b) incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D. Lgs. 163/2006 nonché ad attività a queste assimilabili e per le quali l'Amministrazione fa riferimento ad una specifica disciplina di settore;
- c) appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- d) incarichi a società in quanto non rientranti in questo ambito di applicazione.

La presente disciplina non si applica agli incarichi professionali conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai membri di commissioni di gara e di concorso.

Annualmente si provvede a individuare, con atti a valenza programmatoria elaborati ed approvati unitamente al (o all'interno del) Documento Unico di Programmazione, le attività e gli ambiti operativi che necessitano delle competenze e delle professionalità cui ricollegare gli incarichi di cui al presente Regolamento, fatta salva la conferibilità di incarichi con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge. Annualmente, inoltre, con la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione, o sua variazione, si provvede a determinare il limite massimo della spesa annua per il conferimento di detti incarichi.

# Art. 2 Presupposti per il conferimento di incarichi individuali

Per esigenze straordinarie cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione, dopo aver attentamente valutato gli strumenti gestionali alternativi, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) possesso, da parte dell'incaricando, fatto salvo il disposto di cui al comma 2, della laurea magistrale o del titolo equivalente, ovvero di titoli conseguiti al termine di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale, coerenti con il settore oggetto dell'incarico;
- **b)** l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e/o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- c) il Responsabile che conferisce l'incarico deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare strutture e professionalità disponibili all'interno o non utilizzabili, se rinvenute, senza pregiudizio per il miglior andamento delle attività e dei servizi; dell'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà rendersi conto nella determinazione di conferimento dell'incarico;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) deve essere rispettato il limite di spesa annua per il conferimento degli incarichi fissato con la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione o sua variazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. 10/9/2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

Gli incarichi, comunque, non potranno includere la rappresentanza dell'Amministrazione o altre funzioni ed attività che l'ordinamento prevede come prerogativa esclusiva dei pubblici dipendenti.

Gli incarichi vengono conferiti dai Responsabili delle strutture apicali del Comune, previo parere, per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

# Art. 3 Selezione degli esperti mediante procedure comparative

L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi professionali di cui all'art. 1 mediante le procedure comparative di cui all'art.4, rese conoscibili con specifici avvisi da pubblicare all'albo pretorio e sul sito dell'Ente, per un periodo non inferiore a 15 giorni, in caso di particolari e motivate ragioni di urgenza ridotto fino a 5 giorni, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata, il luogo e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- d) il compenso massimo previsto;
- e) i requisiti culturali e professionali richiesti;
- f) i termini e i contenuti delle candidature.

Per incarichi di importo inferiore a euro 5.000,00, al netto dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'ente, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

### Art. 4

### Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative e liste di accreditamento

L'Amministrazione, di norma, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi i relativi *curricula* culturali e professionali, eventualmente integrando tale valutazione anche attraverso uno specifico colloquio o una prova attitudinale sulla materia oggetto dell'incarico o della collaborazione.

In relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può tuttavia definire ulteriori criteri di selezione, con valutazioni secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa circa le proposte operative e le proposte economiche, indicandoli espressamente nell'avviso, quali:

- a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- c) eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.

L'Amministrazione può ricorrere a liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti giuridici, professionali e di esperienza da invitare alle procedure comparative di selezione, ove possibile in numero sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Responsabile ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei *curricula*, può avvalersi di apposita commissione composta con personale dell'Ente.

#### Art. 5

# Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 in tema di presupposti per il conferimento, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della iniziale proposta di incarico;
- c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- e) per incarichi relativi ad attività di docenza o di formazione specialistica al personale dell'Ente in quanto strettamente connesse all'abilità dell'esperto esterno;
- f) per la partecipazione a convegni e/o seminari in qualità di relatore, stante la incomparabilità della prestazione.

## Art. 6 Formalizzazione dell'incarico

L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione in forma scritta di un disciplinare anche in forma commerciale, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato / collaboratore.

Il contratto di incarico, sottoscritto dal Responsabile della struttura apicale interessata alla prestazione, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della tipologia dell'incarico, della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di esecuzione e/o realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione e le modalità di pagamento.

Il contratto d'incarico obbliga il contraente alla presentazione di una relazione finale, ovvero periodica in caso di durata dell'incarico superiore ai dodici mesi, utile anche ai fini del pagamento.

I compensi corrisposti agli incaricati, correlati alla professionalità e al risultato richiesto, devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito, all'eventuale utilizzazione da parte dello stesso di mezzi e strumenti propri e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto, in via eccezionale, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

# Art. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

L'Amministrazione verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati conseguiti dallo stesso.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

# Art. 8 Pubblicazione e comunicazione degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

In particolare, il Responsabile conferente cura:

- a) a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Surbo degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completi dell'indicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso; tali dati dovranno rimanere disponibili sul sito per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico; in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di cui alla presente disciplina costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile conferente;
- b) al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione al Responsabile dell'Anagrafe delle Prestazioni, nei tempi richiesti, dei dati relativi agli incarichi conferiti ed ai pagamenti effettuati;
- c) la trasmissione per il controllo successivo alla Sezione Regionale della Corte dei Conti degli atti di spesa relativi a incarichi di studio, ricerca, consulenza, di importo superiore a 5.000 euro.
- L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

Gli elenchi, messi a disposizione anche per via telematica sul sito web del Comune, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

# Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge disciplinanti la materia.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Copia del presente regolamento sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.